

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’OPERA DENOMINATA “ACQUEDOTTO POTABILE NELL’ABITATO DI DOVENA” ALL’ING. MICHELE VANZO CON STUDIO IN FONDO. (COD. CIG Z120D23209).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale ha programmato nel piano delle opere pubbliche (opere senza investimento) i “Lavori di sistemazione della rete potabile nell’abitato di Dovenà”;

Vista la deliberazione n.ro 120 dd. 29.12.2011, esecutiva, avente ad oggetto: “Incarico per la redazione del progetto preliminare della rete potabile nell’abitato di Dovenà”, con la quale si è conferito tale incarico all’ing. Michele Vanzo con studio in Fondo;

Dato atto che:

- l’opera a seguito della deliberazione della G.P. n. 2252 dd 19.10.2012, rientra negli interventi da finanziare sul budget territoriale della Val di Non del Fondo Unico Territoriale (FUT), approvato dalla Giunta della Comunità con deliberazione n.53 dd. 26.04.2012.
- con successiva deliberazione n. 377 dd. 01.03.2013, la G.P. ha dettato la disciplina relativa alle modalità di attuazione del FUT. Sulla base di tali disposizioni compete alle Comunità disporre le concessioni amministrative di finanziamento entro il termine del 30.06.2014.
- nel corso del corrente esercizio si è proceduto a rendere al Servizio Opere Ambientali della PAT le integrazioni richieste per il rilascio del parere di competenza. Con nota del 02.09.2013, il Servizio ha confermato al Servizio Autonomie Locali la congruità degli importi ammessi a finanziamento e quindi con nota dd 05.09.2013 prot. n. S110/13/487018/5.7/70-12, pervenuta il 09.12.2013 al n.ro 2961, il Servizio Autonomie Locali della Pat confermava al Comune il positivo accoglimento delle integrazioni;

Alla luce di quanto sopra espresso e al fine di rispettare la tempistica dettata dalle disposizioni provinciali in esito alla definitiva conferma del contributo, si rende ora necessario procedere con urgenza all’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera;

Accertato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, la predisposizione degli elaborati progettuali di cui all’oggetto, non può essere svolta dall’ufficio tecnico comunale, a causa di oggettive carenze di organico ed attrezzature, e l’impossibilità per le strutture interne dell’ente di effettuare le prestazioni rese dal professionista esterno;

Visto il dettato dell’art. 8, comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo della L.P. 26/1993 e ss. mm., che consente l’affidamento diretto di incarichi professionali nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l’importo di Euro 44.700,00.= (art. 21, c. 4 LP n. 23/1990 e ss. mm.);

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.P. 26/1993, l’affidamento degli incarichi di progettazione a liberi professionisti, iscritti negli albi di competenza, deve aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità ed esperienze, ed evitando di norma il sovrapporsi di incarichi, in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione;

Individuato nell’ing. Michele Vanzo con studio in Fondo, Via Merano 8, il tecnico a cui affidare l’incarico di progettazione definitiva in sintonia con la progettazione preliminare già svolta dal medesimo;

Visto che l’ing. Michele Vanzo, a termini dei disposti di cui all’art. 8 del “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10.09.1993, n. 26” ha presentato:

- preventivo di parcella dd. 18.12.2013 pervenuto al n.ro 1468 di pari data, riportante la spesa complessiva di Euro 11.551,00 (oltre IVA 22% e Oneri previdenziali 4%);

Preso atto il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale subordinatamente al perfezionamento delle procedure per il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relative in particolare all’attribuzione del C.I.G.;

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Verificata la disponibilità finanziaria compresa nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;

Ritenuto di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento stante l’urgenza di provvedere alla progettazione per le motivazioni sopra espresse;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, resi rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) e dal Responsabile Ufficio Finanziario comprensivo di attestazione di copertura finanziaria (art. 17, comma 27 L.R. 10/1998);

Visti l’art. 20 della L.P. 26/93 e s.m.;

Visto il DPGP n. 12-10/Leg. dd. 30.09.1994 e s.m. in particolare l’art. 8 e l’art. 9;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **affidare**, per le ragioni indicate in premessa, all’Ing. Michele Vanzo, con studio tecnico in Fondo l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva della rete potabile nell’abitato di Dovenà per una spesa complessiva di Euro 14.655,91.= (compresa IVA 22% e contributo INARCASSA 4%).
2. Di **impegnare**, per quanto disposto al precedente punto 2), la somma complessiva di Euro 14.655,91. = a favore dell’Ing. Michele Vanzo con studio tecnico in Fondo imputando la stessa all’intervento 2090406 del Bilancio di Previsione E.F. 2013 - gestione di competenza - Cap. P.E.G. 3491, che dispone di sufficiente ed adeguata copertura.
3. Di **stabilire** che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all’osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l’incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell’Ente;
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
4. Di **dare atto** che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
5. Di **dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale.
6. Di **provvedere**, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del DPGR 27/10/1999 n. 8/L, alla liquidazione, apponendo sulla relativa fattura “visto di regolare esecuzione” rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, senza ulteriori adempimenti.
6. Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
7. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
9. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.